

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

XXXVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASSIANI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Rinvio della discussione):	
Disposizioni sulla decorrenza della nomina ad aggiunto giudiziario. (2367)	447
PRESIDENTE	447
Disegni di legge (Discussione e rinvio):	
Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale, ai consulenti tecnici, periti, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'Autorità giudiziaria e ai custodi in materia penale. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato). (3020).	447
PRESIDENTE	447, 453, 454, 455, 456
VALIANTE, Relatore	448, 454, 455
AMATUCCI	449, 451, 453
BREGANZE	449
KUNTZE	450, 452, 454
PINNA	451, 452, 455
PREZIOSI OLINDO	451, 452, 455
DOMINÈDÒ, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia	452, 453, 454, 456
DANTE	455
Modificazioni agli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 237 del Codice penale e agli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertiti nella legge 27 maggio 1935, n. 835. (Approvato dal Senato). (2984)	456
PRESIDENTE	456, 458
DANTE, Relatore	456, 457
DOMINÈDÒ, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia	458

La seduta comincia alle 10,15.

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Disposizioni sulla decorrenza della nomina ad aggiunto giudiziario (2367).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni sulla decorrenza della nomina ad aggiunto giudiziario ».

Faccio presente che il relatore onorevole Fracassi per impedimento non ha potuto essere presente a questa seduta. Chiede, quindi, il rinvio della discussione alla prossima seduta. Aderendo al desiderio del collega, può rimanere stabilito che la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Aumento delle indennità spettante ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale, ai consulenti tecnici, periti, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'Autorità giudiziaria e ai custodi in materia penale (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (3020).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale, ai

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1961

consulenti tecnici, periti, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria e ai custodi in materia penale ».

Il disegno di legge è stato già approvato dalla II Commissione permanente del Senato. La I Sottocommissione della V Commissione permanente (Bilancio) della Camera ha espresso il seguente parere: « La Commissione delibera di esprimere parere favorevole, formulando la condizione che l'articolo 7 del disegno di legge venga emendato al fine di indicare la copertura della maggiore spesa anche per quanto concerne l'esercizio 1961-62, facendo all'uopo riferimento al relativo fondo globale ».

L'onorevole Valiante, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VALIANTE, *Relatore*. Le indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre davanti all'autorità giudiziaria sono ancora quelle fissate originariamente nel regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043, appena aggiornate da alcuni provvedimenti legislativi che si sono susseguiti nei vari anni e in ultimo dalla legge 29 luglio 1949, n. 499. L'ammontare di tali indennità è palesemente inadeguato alle attuali condizioni di vita e all'aumento generale dei prezzi che man mano siamo costretti a registrare. Sicché il disegno di legge presentato dal Ministro di grazia e giustizia tende a rivalutare queste indennità, soprattutto allo scopo di rendere meno difficoltosa la collaborazione dei testimoni all'attività dell'autorità giudiziaria.

Il disegno di legge in esame aumenta innanzitutto le indennità spettanti ai testimoni che risiedono nel luogo dove ha sede l'autorità presso cui devono deporre oppure nei tre chilometri di distanza, elevandole a lire 300 giornaliera.

Come i colleghi sanno, allo stato, per i testimoni che abitano nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale debbono deporre e fino a 3 chilometri di distanza, non è prevista alcuna indennità.

Una seconda modificazione riguarda l'indennità giornaliera di soggiorno a favore dei testimoni che risiedono oltre i tre chilometri dal luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario. Dalle lire 200 attuali, la misura di tale indennità viene elevata a lire 500; mentre la misura dell'indennità di soggiorno a coloro che devono rimanere a disposizione per oltre 24 ore, fissata attualmente in 300 lire per ogni giorno, viene elevata a lire 800.

Una terza modificazione riguarda l'indennità chilometrica già prevista dall'articolo 2

del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043. Attualmente per i testimoni che devono venire da località non collegate da servizi ordinari, cioè treni o autocorriere di linea, è prevista un'indennità di lire 4 a chilometro; l'articolo 3 del disegno di legge in esame eleva la indennità a lire 20 a chilometro.

L'articolo 4 del disegno di legge aumenta le indennità spettanti ai consulenti tecnici, periti, interpreti e traduttori per le operazioni da eseguire a richiesta dell'autorità giudiziaria. La legge vigente prevede una diversa indennità a seconda che il collaboratore della autorità giudiziaria sia laureato, diplomato o perito, e precisamente lire 1800 per il laureato, lire 1500 per il diplomato e lire 1200 per il perito. Questa indennità giornaliera viene ora raddoppiata, a condizione, però, che questi ausiliari debbano trasferirsi a distanza maggiore di 150 chilometri dalla loro residenza.

Personalmente ho dei dubbi sull'opportunità di questo limite, anche perché tutti i limiti che si stabiliscono sono discutibili. Comunque per giustificare questo raddoppio per gli ausiliari della giustizia che devono trasferirsi a distanza superiore ai 150 chilometri dalla loro residenza, il disegno di legge prevede anche una modifica all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1956, n. 1426, nel senso che introduce, dopo le parole: « maggiore di tre chilometri », le altre: « e fino a 150 chilometri ». Per queste modifiche mi rimetto alla Commissione, pur confermando le mie riserve.

Viene anche aumentata l'indennità giornaliera spettante ai custodi in materia penale. Attualmente esiste una duplice tariffa, che è ancora quella stabilita nel regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, per cui l'indennità è di lire 1 o di lire 0,75, a seconda della categoria del luogo di custodia. Il disegno di legge opportunamente unifica le due voci ed eleva questa indennità a 200 lire giornaliera.

La copertura è indicata nell'articolo 7, con la seguente dizione: « Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, prevista in 100 milioni di lire annue, si provvederà per l'esercizio 1960-61 mediante riduzione per un corrispondente importo del Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso iscritto al capitolo n. 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1961

È da tener presente, onorevoli colleghi, che il disegno di legge fu presentato il 15 novembre 1960, il che significa che il Governo aveva motivo di prevedere che potesse essere approvato nell'esercizio finanziario in corso; però, ovviamente, il provvedimento diverrà legge solo nel prossimo esercizio, per cui ritengo sia molto opportuna la richiesta della Commissione Bilancio di imputare la spesa nella stato di previsione dell'esercizio successivo.

AMATUCCI. Dopo la chiara relazione del collega Valiante, debbo dichiarare che in linea di principio sono favorevole al provvedimento in esame; solo desidero far rilevare alla Commissione, come anche in questo disegno di legge, si ripeta quel che noi, più di una volta, abbiamo censurato, vale a dire, fare delle leggi più organiche e perfette, senza il rimando e il richiamo a varie disposizioni di leggi precedenti. Poiché mi sembra che questa sia stata un'esortazione e una richiesta a carattere permanente ogni volta che si è discusso un progetto di legge, è necessario che questo indirizzo, costantemente ribadito, prenda forme più concrete e si attui praticamente; la nostra voce, infatti, deve venir ascoltata.

Questo disegno di legge negli articoli 1, 2 e 3 si richiama al regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043. Sarebbe stato più logico, una volta che queste disposizioni innovano profondamente quelle altre, che si dica che quelle disposizioni del 1923 sono abrogate e sostituite con queste.

In modo particolare voglio richiamare la vostra attenzione sull'articolo 4 che effettivamente è un *rebus*, e che stabilisce:

« Nel primo comma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1956, n. 1426, dopo le parole: « maggiore di tre chilometri », sono aggiunte le seguenti: « e fino a 150 chilometri ».

Così anche dice il secondo comma:

Nell'altro disegno di legge, che concerne il ragguglio delle pene detentive, viene usato un sistema più idoneo e comprensivo.

Ora non è necessario richiamarsi continuamente ed esasperatamente a leggi precedenti: basta che diciamo che quell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1956, n. 1426, viene sostituito come segue. Bisogna evitare questo rimando continuo da una norma all'altra.

Infine, signor Presidente, farò l'osservazione che ha già fatto l'onorevole Valiante: praticamente, per quanto riguarda i consulenti tecnici, si stabilisce un'indennità che è fissata dalla precedente legge, purché si resti nell'ambito dei 150 chilometri. Ma guardiamo

non solo la pianura padana, ma anche altre zone come il Mezzogiorno, particolarmente in montagna, in cui non è possibile spesso percorrere i 150 chilometri nello stesso giorno; e, quindi, voler mantenere in questo modo la legge « entro 150 chilometri » non è equo, ed io sarei del parere di modificare questa disposizione e stabilire che l'indennità viene raddoppiata quando la distanza è superiore a 30-40 chilometri, mentre secondo il testo proposto i 150 chilometri sono la premessa che giustifica l'aumento al doppio. Bisogna riordinare queste indennità, tenendo presente se i consulenti tecnici abbiano la possibilità di rientrare nel proprio paese dopo espletato il proprio compito, ma comunque 150 chilometri è una distanza eccessiva.

Io penso che non bisogna lesinare su queste cose perché significherebbe aggravare poi dopo maggiormente la giustizia, perché nessuno potrebbe sopportare queste spese e di conseguenza nessuno vi andrà. Io proporrei un raggio di 50 chilometri, sebbene l'onorevole Pinna la pensi diversamente.

BREGANZE. Avevo chiesto la parola per formulare la difficile ma opportuna osservazione del collega Amatucci. Il continuare a far riferimento a leggi diverse crea una non piccola confusione. In ogni caso sarei d'avviso che per materie affini sulle quali esistono parecchi provvedimenti, è opportuno che il Governo predisponga un testo unico e coordinato che disciplini queste indennità. Perché se da un lato si fa riferimento a leggi del 1865 e ad altri provvedimenti diffusi nel tempo, per forza di cose ne diventa difficile l'interpretazione e l'applicazione.

Poiché ho visto che la Commissione del Bilancio ha espressamente chiesto che vengano introdotte modifiche al provvedimento e poiché è inevitabile che il testo torni al Senato, desidero far presente alla Commissione due eventuali modifiche: la prima all'articolo 6; non mi è chiaro perché si debba dire nella legge che rimangono in vigore le disposizioni non modificate. In questa guisa, nel provvedimento di cui è relatore l'onorevole Dante, si dovrebbe dire che il Codice penale rimane in vigore per ciò che non è modificato! Sarei, quindi, dell'avviso che il testo dell'articolo 6 là dove non vi siano ragioni particolari possa essere tranquillamente depennato, senza turbare la portata della norma stessa.

L'altra modifica riguarda la disposizione dell'articolo 8 dove si dice che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua applicazione nella *Gazzetta ufficiale*. Può darsi che vi siano dei testimoni che daranno

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1961

la loro opera nei 14 giorni intercalari, ma mi sembra che, per norme che non hanno motivi specialissimi di urgenza, non sia opportuno differenziarne l'entrata in vigore. Rientriamo nella norma della *vacatio* di 15 giorni, e, quindi, anche questo articolo, come l'articolo 6, va depennato.

Ripeto che questo non implica ritardo nell'*iter* della legge, ch , tanto, per forza di cose, il provvedimento in esame dovr  essere rinviato al Senato.

KUNTZE. Io condivido tutte le osservazioni che sono state fatte dall'onorevole Amatucci e in modo parziale dall'onorevole Breganze. Abbiamo gi  deplorato in sede di discussione del bilancio il moltiplicarsi delle leggi e le difficolt  a cui vanno incontro gli interpreti quando sono in presenza di richiami a leggi precedenti. Ora a me sembra che questo disegno di legge potrebbe essere formulato in maniera pi  semplice, dicendo in un articolo che sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli *x*, *y*, *z* della legge e sostituiti dalle seguenti norme. Questa sarebbe la via pi  semplice e pi  chiara per fornire all'interprete la possibilit  di applicare la legge senza dover fare ricorso alle precedenti disposizioni legislative.

Sono d'accordo con l'onorevole Breganze circa la soppressione dell'articolo 6, che non ha senso. Infatti,   un principio elementare di ermeneutica che, se una legge precedente non si palesa incompatibile con una legge successiva, essa rimane in vigore senza bisogno che sia detto espressamente.

Invece sono d'accordo col disegno di legge e in disaccordo con l'onorevole Breganze per l'articolo 8, che stabilisce l'entrata in vigore anticipata di questo disegno di legge. Essa mi sembra giustificata dal fatto che, sia pure con molto ritardo, il legislatore interviene per esaminare una situazione veramente insostenibile.

Un'ultima osservazione in ordine all'articolo 2. Questo articolo stabilisce che l'indennit  ai testimoni   elevata rispettivamente a lire 500 per ciascun giorno di viaggio e a lire 800 per ogni giornata di soggiorno. Sulla prima parte potremmo essere di accordo, in quanto, nonostante l'indennit  sia molto modesta, tuttavia essa rappresenta gi  un passo in avanti rispetto alla situazione veramente insostenibile che era determinata dalla legge precedentemente in vigore. Mi sembra, invece, sia assolutamente inadeguata l'indennit  per ogni giornata di soggiorno, fissata in lire 800. Vorrei domandare a chiunque, anche a chi sia disposto ad alloggiare nella pi  mo-

desta ed inospitale locanda, se con 800 lire al giorno c'  possibilit  non solo di mangiare, ma anche di dormire. Meglio sarebbe non fare questo provvedimento e fingere di non accorgersi che esistono tuttora queste leggi addirittura medievali da un punto di vista economico, tanto che si riparla ancora di modificare la legge del 1865, di cui tra poco celebreremo il centenario! Poich  stabilire una indennit  di soggiorno in lire 800   addirittura una cosa irrisoria. Tanto pi  se si considera che il testimone va a prestare un servizio che gli   imposto da un dovere a cui non pu  sottrarsi. Perci  l'indennit  di soggiorno dovrebbe essere almeno triplicata rispetto alla diaria ordinaria; cio  dovrebbe essere portata almeno dalle 500 alle 1500 lire.   sempre poco, ma   gi  qualche cosa, che consente con molta modestia di poter sopperire alle necessit  fondamentali di vita di questi testimoni che sono costretti a spostarsi da una parte all'altra.

Per quanto riguarda, infine, l'articolo 4, sul quale ha gi  fatto le sue osservazioni l'onorevole Amatucci, che io condivido, penso che il parlare di un'indennit  ridotta fino alla distanza di 150 chilometri possa essere una cosa esatta e accettabile per quelle zone molto progredite anche dal punto di vista dei trasporti, per cui c'  la possibilit  di un rapido trasferimento da una localit  all'altra; ma per le nostre localit  meridionali, le quali in genere sono mal servite e, anche quando hanno dei servizi moderni, questi non possono essere rapidi per le condizioni delle strade, per il tracciato montagnoso e per le moltissime curve — come avviene nella provincia di Foggia e per il Gargano o nell'Appennino — anche la distanza di 150 chilometri obbliga il perito o l'interprete ad una permanenza di un giorno e forse di due. Perci  questa distanza dovrebbe essere ridotta almeno a 40 chilometri. Ritengo che i 50 chilometri proposti dall'onorevole Amatucci siano gi  pochi, se si considerano le condizioni di alcune zone meridionali, per non dire della maggioranza delle localit  meridionali.

Con queste osservazioni possiamo esprimere il nostro parere favorevole, anche se non entusiastico, a questo disegno di legge; dico non entusiastico, perch  si potrebbe far meglio, ma si tratta di un notevole passo in avanti. Per lo meno rappresenta il riconoscimento di un'esigenza che si   rivelata urgente nell'amministrazione della giustizia. Perci  credo che possiamo esprimere parere favorevole, auspicando che anche le modificazioni di non grande rilievo proposte sia dai colle-

ghi che mi hanno preceduto sia da me, che ho avuto adesso l'onore di parlare, possano essere accolte dalla Commissione.

PINNA. Ho poco da aggiungere a quanto hanno sostenuto i colleghi. Sono d'accordo con la proposta del collega Kuntze per aumentare a 1.500 lire l'indennità per ogni giornata di soggiorno; ma non sono d'accordo che resti ferma in 500 lire l'indennità per ogni giornata di viaggio. Oggi durante il viaggio si mangia e si spende; con 500 lire non si può sopperire alle elementari necessità. Perciò propongo che sia modificato l'articolo 2° in questo senso; che venga portata a lire 800 l'indennità per ogni giornata di viaggio e a lire 1.500 l'indennità per ogni giornata di soggiorno.

Aderisco, perché è una formula transattiva, alla proposta del collega Kuntze relativamente all'articolo 4. Io pensavo a 30 chilometri, tenendo presenti le condizioni particolari della nostra Sardegna, estremamente difficili. È assurdo pensare a 150 chilometri. Ma non è ancora giusto limitarsi a 50 chilometri. Io perciò direi di stabilire 30 chilometri in via principale e 40 in via subordinata.

Vorrei proporre una modifica anche all'articolo 5, nel quale è detto che l'indennità giornaliera spettante ai custodi indicati negli articoli 102 e 103 della tariffa penale è elevata alla misura unica di lire 200. Io ho presenti le condizioni di alcuni custodi, per esempio dei custodi di greggi rubati e sottoposti a sequestro; è un'attività che impegna per tutta la giornata il custode e ricompensarlo con 200 lire è una cosa ridicola.

AMATUCCI. Il custode si prende da sé il compenso col latte!

PINNA. Quindi il legislatore invita il custode ad arrotondare la sua diaria con la caciotta, con la ricotta, col latte, con la *yogurt* e via dicendo.

AMATUCCI. È un'implicita autorizzazione.

PINNA. Io direi addirittura esplicita! Quindi, propongo che l'indennità sia elevata almeno a 600 lire.

VALIANTE, *Relatore*. La tariffa prevede un compenso diverso per il custode di cose soggette a sequestro e per il custode di altre cose o animali in movimento; la tariffa si riferisce agli usi locali.

Gli articoli che il presente disegno di legge modifica si riferiscono alla custodia di beni diversi dagli animali. L'articolo 102 del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2711, che approva la tariffa in materia penale, adotta un criterio di differenziazione dei luoghi ove avviene la custodia, in relazione al costo della vita e alle spese partico-

lari, che la custodia impone. L'articolo 102, dice testualmente: « Nei casi in cui sia necessario di proporre un custode ai sigilli, quando il giudice procedente non avrà creduto a proposito di affidarli ad abitanti della casa in cui fossero apposti, sarà accordato al custode nominato di ufficio, per ciascuno dei primi dodici giorni, nei luoghi di prima categoria, lire 1, e in quelli di seconda categoria, lire 0,75 ».

L'articolo 103 stabilisce: « Al custode che venisse destinato agli oggetti menzionati nell'articolo 605 del codice di procedura penale, ogni qualvolta la custodia per qualche giusto motivo non si sarà potuta affidare al cancelliere, a termine dello stesso articolo, la tassa per la custodia dovrà sopportarsi dagli interessati o da chi vi avrà dato causa, e non sarà anticipata dall'erario, a meno che tale provvidenza non sia emanata esclusivamente nell'interesse del pubblico servizio ».

Anche l'articolo 104...

PINNA. Ma questo non è citato nel disegno di legge.

VALIANTE. È vero che non è citato, ma il criterio è analogo. L'articolo 104 dice: « Le spese di conservazione degli oggetti e di mantenimento di animali sequestrati saranno tassate dal giudice in conformità degli usi locali... ». Gli usi locali, per quanto attiene alla mia esperienza, in genere consentono al custode di far propri tutti i prodotti del bestiame custodito. Alla fine della custodia, il giudice liquiderà la differenza tra le somme spese e quelle che il custode ha ricavato.

PINNA. Io sono soddisfatto se la legge accenna agli usi locali, perché allora ci penseranno i pastori sardi a farsi giustizia.

PREZIOSI OLINDO. Condivido le opinioni che sono state espresse in linea di massima soprattutto per quanto si riferisce all'articolo 2, ma mi preoccupa che le proposte fatte dagli onorevoli Kuntze e Pinna possano trovare un ostacolo nel finanziamento per provvedere a questa maggiore spesa. Perché qui, per provvedere a questa maggiore spesa si è detto che si provvederà nella cifra massima di 100 milioni annui, mediante riduzione del fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Indubbiamente le osservazioni fatte dagli onorevoli Kuntze e Pinna sono aderenti alla realtà, perché dal punto di vista umano ed economico, noi dobbiamo riconoscere che purtroppo ci troviamo di fronte a dei testimoni che vengono da lontano, non solo, ma sono costretti ad aspettare giornate intere prima che si passi

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1961

alla causa; e queste persone, hanno dovuto abbandonare il proprio lavoro. Ecco perché anche per l'articolo 1 del disegno di legge sarei del parere che 300 lire sono insufficienti: anche se un individuo risiede nella stessa città, se è costretto ad interrompere la sua attività, tale cifra non è sufficiente, in quanto si presuppone che sia occupato, e che egli, se deve interrompere il suo lavoro, subisce una perdita e se è costretto per essere a disposizione del giudice a fermarsi in un'aula di tribunale o pretura, le 300 lire sono irrisorie. Vi è questo limite complessivo di 100 milioni, e anche se si riconosce la necessità di corrispondere oltre le 300 lire, non bisogna superare questo traguardo.

Questa limitazione del traguardo non mi fa aderire, pur riconoscendo la validità delle osservazioni fatte dagli onorevoli Kuntze e Pinna, non mi fa aderire, in quanto facendo un calcolo anche approssimativo, si verrebbe ad aumentare se non a raddoppiare quella cifra di 100 milioni di cui il Tesoro dice di poter disporre. E allora io vorrei proporre una soluzione intermedia, e cioè lasciare intatta la indennità a 500 lire per ciascun giorno di viaggio, ed elevare a lire mille l'indennità di soggiorno. Dice l'onorevole Kuntze che è difficile con lire mille trovare una stanza.

KUNTZE. Troverà. l'alloggio, ma non mangerà.

PREZIOSI OLINDO. C'è l'indennità giornaliera. Io direi di elevare a mille lire l'indennità prevista per ogni giornata di soggiorno, lasciando cinquecento lire per ogni giorno di viaggio.

In ordine all'articolo 4 — e ho finito — aderisco all'emendamento degli onorevoli Amatucci e Valiante perché sono superate tutte le preoccupazioni e le perplessità indicate dai colleghi, in quanto verrebbe sostituita la percorrenza superiore a 150 chilometri, con questa espressione: « sede a distanza tale dalla propria residenza da non consentire il ritorno nella stessa giornata ». Io aderisco a questo emendamento all'articolo 4, proponendo la modifica all'articolo 2 in ordine all'indennità per ogni giornata di soggiorno elevata da lire 800 a lire 1000.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono state sollevate obiezioni di principio e di specie. Quanto alle prime e particolarmente a quelle sollevate dal collega Amatucci, devo dire che occorre distinguere: il richiamo a leggi particolari può essere necessario, non dirò utile, in altre leggi particolari che ovviamente non sono testi giustinianeî ma norme specifiche e circostanziate

dettate per singoli problemi per cui non si può non richiamare leggi specifiche, e ne è riprova più evidente, pur essendo intesi favorevolissimo alla menzione più ridotta possibile a leggi nel corso di altre leggi, ne avemmo l'esempio nella legge sui cancellieri, dove l'onorevole Breganze ci indusse ad eliminare la menzione di altri testi. Qui si tratta di disciplinare una materia circoscritta, non si può fare sempre quella legge speciale che riguarda l'*hortus conclusus*, e la prova più evidente è l'articolo 5, dove sono questi richiami agli articoli 102 e 103 del regio decreto 23 dicembre 1865, mentre non vi era menzione dell'articolo 104.

Purtroppo, pur condividendo con l'onorevole Amatucci la necessità di circoscrivere al minimo, tuttavia, non si può fare sempre così. Dove sono d'accordo col carissimo collega onorevole Amatucci, è sull'osservazione tecnica relativa al modo di formulare un richiamo. Effettivamente io considero la formula dell'articolo 4 tra le più infelici. Non ne faccio colpa a nessuno e mi assumo la responsabilità; ma certamente nella tecnica dell'articolo 4 vedo una tecnica da emendamento, non una tecnica da articolo legislativo. Ne do pubblicamente atto per mio conto.

Un'osservazione, poi, di specie e di merito. Sull'articolo 2 l'onorevole Kuntze ha una parte di errore. Diceva Pio XI che non c'è atteggiamento o proposizione o tesi in cui non ci sia una parte di vero.

PINNA. Quindi, non vale solo per il collega Kuntze!

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Vale per tutti, per l'onorevole Kuntze, per lei e anche per me.

Ora, quale è la parte di vero, a mio avviso? Che certamente le 800 lire in piccoli centri potranno essere confacenti, in altri centri maggiori non confacenti e in altri centri inadeguate. Non possiamo, però, porci sulla via di prendere come parametro il paesello o il paese o la città. Come ha detto l'onorevole Kuntze, si fa un passo avanti, si mette mano a un problema che era rimasto in sordina, e i calcoli numerici agli effetti della copertura sono stati lungamente ponderati. Come Rappresentante del Governo, dovrei essere fedele ad essi, salvo quello che deciderò la Commissione.

Sull'articolo 4 condivido le obiezioni degli onorevoli Pinna, Amatucci, Valiante e Breganze. Capisco che bisogna andare alla ricerca del parametro, ma quale è il parametro? 30, 40, 50 o 100 chilometri? È possibile in una legge adottare una disparità quantitativa di questo genere? La legge dovrebbe indicare

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1961

un concetto qualitativo e sotto questo aspetto potrebbe essere giusto rimettere al giudice la opportunità del raddoppiamento dell'indennità. Ma potrebbe essere che questo incida sulla copertura finanziaria. Comunque sia, data la serietà delle obiezioni fatte, mi rimetto alla Commissione.

Quanto all'articolo 5, dati i chiarimenti dell'onorevole relatore e il richiamo alla legge quasi centenaria, credo che possa restare nella formulazione attuale.

Sull'articolo 6, in tesi ha ragione l'onorevole Breganze. Ma non è un testo giustiniano e attingere qui la perfezione sarebbe forse un fuori d'opera. Per l'interprete spicciolo, per i destinatari anche modesti, quantunque rispettabili e degni, di questa legge, aggiungere qualche cosa, anche se *ad abundantiam* rispetto all'ermeneutica legislativa più rigorosa, potrebbe avere un significato. Ecco perché fu inserito l'articolo 6. Mi rimetto ad ogni modo alla Commissione, condividendo che, in linea di principio, non vi può essere ombra di dubbio che tutte le attuali disposizioni legislative non incompatibili con le norme sopravvenienti restano in vigore.

Per quanto riguarda l'articolo 7, cioè l'entrata in vigore della legge, anche se è giusto il richiamo dell'onorevole Breganze di non abusare della deroga alla Costituzione, tuttavia un motivo c'è stato, come già è stato rilevato.

Per quanto riguarda l'articolo 8, sono favorevole alla modifica della copertura, come indicato dalla V Commissione (Bilancio).

Con queste osservazioni, posso pregare la Commissione di dare il suo suffraggio al disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

La misura delle indennità spettanti ai testimoni indicati nell'articolo 1 del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043, è elevata a lire 300 giornaliera.

Poiché non vi sono osservazioni o emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 2.

La misura dell'indennità giornaliera e di soggiorno spettante ai testimoni indicati negli articoli 3, 4, 5, 6, e 27 del citato regio

decreto è elevata rispettivamente a lire 500 per ciascun giorno di viaggio ed a lire 800 per ogni giornata di soggiorno.

Vi sono degli emendamenti per i quali vorrei domandare al Governo se spostano la copertura finanziaria. Se vi fosse un solo dubbio su questo noi non potremmo andare avanti senza chiedere il parere della Commissione Bilancio.

AMATUCCI. Questo maggiore aumento di copertura dovrebbe essere modificato per riportarlo al capitolo n. 594, cioè al fondo globale; e allora essendo agganciato al fondo globale, non avremmo preoccupazione di indicare una determinata cifra, perché il fondo globale è molto ampio.

PRESIDENTE. Penso sia esatto quello che dice l'onorevole Amatucci, ma è altrettanto vero che il parere della Commissione è stato espresso su un testo diverso da quello che noi dovremmo votare, poiché l'imputazione si fa sul fondo globale.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*: Io ho già risposto al dubbio quando ho parlato, per cui dissi che il Governo resta fermo al testo originario: 500 e 800. Ho detto che spostare da 800 a 1.000 incide sulla copertura, tuttavia ho aggiunto che mi rimetto alla Commissione. Debbo fare questo rilievo, che quando la Commissione vota, impegna la Commissione Bilancio a trovare la copertura. La nostra Commissione adesso, è come la Camera che quando vota direttamente, deve trovare la copertura, tanto più in quanto si tratta di fondo globale, che dovrebbe essere considerato disponibile in qualsiasi circostanza, poiché la Commissione si è orientata verso l'opportunità di richiedere il parere della V Commissione Bilancio.

PRESIDENTE. La Camera una volta divenuta consapevole dell'ostacolo di natura finanziaria, non passa alla votazione: la Camera vota, consegnando il suo voto positivo.

AMATUCCI. Qui non si tratta di una spesa fissa, ma elastica; e non si può prevedere quanto si spenderà. Comunque, se ella sente lo scrupolo di sentire il parere della Commissione Bilancio, io non trovo nessun motivo perché non si debba fare.

PRESIDENTE. C'è un'aggravante: il Governo non consente, e, quindi, toglie ogni dubbio sulla necessità del rinvio alla Commissione competente. Io capirei questa argomentazione, in rapporto al fondo globale, se il rappresentante del Governo avesse espresso parere favorevole all'emendamento: qui, invece, egli ha espresso parere contrario. Quello

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1961

che conta, come i colleghi mi insegnano, non è la motivazione, ma è la manifestazione conclusiva e formale della richiesta, e il Governo, ripeto, non aderisce, il che toglie ogni dubbio al problema.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, è esatto quello che ella ha detto: io non condivido l'emendamento, e preferisco attenermi al testo del progetto. Il rilievo che mi sono permesso di fare sui poteri della Commissione era solo questo, che, trattandosi di fondo globale, e anche di spesa fissa, ed essendo in sede legislativa, io sono di opinione che la Commissione possa assumersi determinate responsabilità, perché è assolutamente sovrana. È un'opinione personale che ha precedenti autorevoli in questa Commissione. Ma non voglio creare imbarazzi: ribadisco la fedeltà al testo legislativo. E sotto questo profilo vorrei pregare di rimettere gli emendamenti alla Commissione Bilancio.

PRESIDENTE. Ricordo l'articolo 86 del Regolamento: « Gli emendamenti, che importino direttamente o indirettamente aumento di spesa o diminuzione di entrata, sono trasmessi, appena presentati, alla Commissione Bilancio, perché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie ». Mi pare, quindi, che non ci sia alcuna possibilità di interpretazione.

KUNTZE. Allora, onorevole Presidente, proseguiamo sull'esame degli articoli e presentiamo tutti gli emendamenti, in modo da rimandare il provvedimento con i vari emendamenti alla Commissione Bilancio.

PRESIDENTE. Ove si trattasse di discutere i singoli articoli io capirei che si guadagnerebbe tempo, ma se dobbiamo esaminare i singoli articoli per non passare alla loro approvazione, mi sembrerebbe mettere il carro avanti ai buoi non raggiungendosi alcun risultato concreto. Io sono qui a disposizione.

KUNTZE. Volevo osservare solo questo, che se noi ci fermiamo oggi all'articolo 2 e sentiamo la necessità di rimandare il provvedimento alla Commissione Bilancio, noi arriveremo all'articolo 4 e sentiremo di nuovo questa necessità. E siccome credo sia intendimento comune di tutti far presto e fare quanto è possibile per varare un provvedimento migliore, mi sembra che non sarebbe del tutto contrario ad una sana ortodossia legislativa che noi presentassimo gli emendamenti e rimandassimo il testo con gli emendamenti alla Commissione Bilancio per il suo parere.

PRESIDENTE. Quando si parla di emendamenti di natura finanziaria, evidentemente

si parla di tutti gli emendamenti e non soltanto di quelli all'articolo 2. Chiedo scusa, forse non ci eravamo intesi: anche l'emendamento all'articolo 4 va trasmesso alla Commissione Bilancio.

VALIANTE, *Relatore*. Io non ho avuto la possibilità di dire il mio parere in ordine all'emendamento dell'onorevole Preziosi. Innanzi tutto io credo che per una ragione formale non potremmo limitarci a trasmettere l'emendamento Preziosi alla Commissione Bilancio con la semplice richiesta di parere, senza altre indicazioni di copertura; perché il fondo globale nel quale è iscritta la previsione di spesa per questo disegno di legge prevede cento milioni e non di più. Il fondo globale è l'elenco di tutte le spese previste per i provvedimenti legislativi in corso. Nel capitolo 394 per le indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre e per gli altri ausiliari della giustizia, il Ministro del tesoro ha previsto cento milioni, e la Camera e il Senato hanno approvato esattamente uno stanziamento di cento milioni. Quindi nel fondo globale non possiamo trovare neppure una lira in più e la Commissione Bilancio potrà trovare i fondi solo in altri capitoli. Ora, nella previsione, niente affatto difficile a farsi, che questo reperimento la Commissione Bilancio non faccia, potremo tentare di discutere anche in merito l'emendamento; perché se nel merito non ritenessimo opportuno l'emendamento, malgrado le osservazioni fatte dall'onorevole Preziosi e da altri colleghi, forse potremmo sbarazzare il cammino da questo ostacolo.

Io mi permetto di dire che, come ottocento lire di indennità di soggiorno non sono sufficienti, non lo sono neanche le 500 lire di indennità giornaliera riferite a un industriale o ad un libero professionista o comunque a qualsiasi prestatore d'opera, sia pure a un manovale. Le 500 lire non compensano queste persone delle due, tre o quattro ore che debbono perdere avanti al giudice. Quindi neanche le mille lire o le 1500 lire sono adeguate.

Ma quale è il concetto che il legislatore fino ad ora ha seguito nel corrispondere questa indennità? Essa viene corrisposta non per ripagare del danno che riceve la persona invitata a testimoniare davanti all'autorità giudiziaria; ma quasi come un compenso simbolico, nel senso che viene con essa sottolineata l'importanza del testimone ai fini del processo, senza, peraltro, pagargli la sua prestazione, che, in rapporto al suo valore di collaborazione alla giustizia, è impagabile.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1961

Quindi, ritengo che anche l'indennità di mille lire proposta con l'emendamento Preziosi sia inadeguata; e poiché non possiamo modificare questo disegno di legge in corrispondenza al sacrificio che si chiede al testimone, nella previsione che la Commissione Bilancio ci dia parere negativo perché la spesa iscritta nel fondo globale è di cento milioni, mi permetto di pregare l'onorevole Preziosi di voler ritirare l'emendamento e la Commissione di considerare l'opportunità di procedere oltre.

DANTE. Sono d'accordo col collega Valiante e aggiungo alle sue valide osservazioni un altro rilievo che mi suggerisce la mia esperienza di avvocato dei poveri. Di solito quando noi presentiamo un'istanza per poter assicurare a un imputato delle testimonianze — e questa è una grave disparità che c'è tra l'accusa e la difesa — il Presidente del tribunale ammette la testimonianza a spese di parte. I colleghi sanno che bisogna anticipare le spese in cancelleria. Allora, se viene stabilita un'indennità di lire 1000 al giorno e se sono ammessi due o tre testimoni, il rilevante deposito per le spese di viaggio e per l'indennità giornaliera può pregiudicare la difesa dei poveri. Prego ai colleghi, di non sottovalutare questa osservazione, che mi viene suggerita dall'esperienza.

PINNA. Ma nel processo penale non si pagano queste spese. Si pagano solo le spese del differimento.

PREZIOSI OLINDO. Se fossero valide in senso assoluto le osservazioni del collega Valiante, egli per primo dovrebbe ritirare quel suo emendamento in ordine all'articolo 4, che, secondo me, dovrebbe essere anche completato. Perché la questione sorge anche nel secondo comma dell'articolo 4: « L'indennità giornaliera prevista dalle lettere a), b) e c) del comma che precede sono raddoppiate ove, per l'adempimento dell'incarico, i periti o consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori debbano trasferirsi a distanza maggiore di 150 chilometri dalla loro residenza ». Quindi bisognerebbe completare questo emendamento. Ma, se fosse valida la sua osservazione, anche questo emendamento importerebbe certamente una spesa, anche se non eccessiva, spesa che potrebbe superare il traguardo dei cento milioni. Di questo traguardo io mi sono preoccupato, ma ho ritenuto che, dovendosi fare un progresso in questo settore, la differenza delle 200 lire non sarebbe così notevole da preoccuparci per lo stanziamento. Non posso accettare, onorevole Valiante, la sua affermazione circa le indennità

che si corrispondono a titolo simbolico. Sarebbe bello e ideale, dobbiamo però metterci nella condizione di coloro che sono chiamati dal giudice per rendere una testimonianza, se si vuole dare a costoro il minimo necessario, ma dato che la massa dei testimoni è costituita da povera gente, impiegati, lavoratori, ecc., l'indennità di soggiorno forse servirà loro soltanto per rimborsarsi delle spese.

Quanto alla preoccupazione dell'onorevole Dante, bisognerà modificare il gratuito patrocinio. Ma noi dobbiamo ora considerare la situazione di coloro che debbono obbedire alla legge e che, se non lo fanno, vanno incontro alle sanzioni previste.

Concordo, comunque con lei, signor Presidente, che è necessario almeno per prudenza sentire la Commissione Bilancio, che potrà forse obiettare. Io comunque presento quell'emendamento con la consapevolezza che noi rientriamo in quei 100 milioni, ma se anche dovessimo superare tale somma, desidero far presente che c'è un fondo accantonato per il Ministero di grazia e giustizia di circa 3 miliardi e allora si può fare da questo fondo il prelievo eventuale superiore ai 100 milioni.

PRESIDENTE. C'è un elemento nuovo, che toglie ogni ragion d'essere a questa nostra discussione. Mentre la Commissione Bilancio si riferiva al fondo globale, il Ministero della giustizia comunica l'opportunità di esaminare l'emendamento in rapporto ad altra voce di bilancio, al capitolo 52. Quindi c'è necessità assoluta che si richieda il parere della Commissione Bilancio e che si attenda dal Ministero l'indicazione circa la utilizzazione di questo fondo.

PREZIOSI OLINDO. Io direi di presentare tutti gli emendamenti che importino un maggior onere finanziario.

PRESIDENTE. Certo.

VALIANTE. Allora va considerato anche l'altro emendamento che io ho presentato all'articolo 4.

PRESIDENTE. Si capisce.

VALIANTE. A me sembra che il Ministero sia incorso in un equivoco. Al capitolo 52 del bilancio 1961-62 sono previsti, per spese di indennità a testimoni e periti in procedimenti penali, 3 miliardi. Questa previsione è fatta sulla base delle leggi vigenti. Nel fondo globale, che consta di vari miliardi, fra cui i 100 milioni previsti per questo disegno di legge, è previsto l'aumento di uno stanziamento ulteriore di 100 milioni per questa stessa voce. Dopo avere approvato questo

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1961

provvedimento, perciò, ai 3 miliardi già previsti si dovrebbero aggiungere almeno i 100 milioni di questa legge.

Quando ci riferiamo al capitolo 52, noi ci riferiamo al fondo per spese di procedimenti penali in riferimento alle leggi vigenti: 3 miliardi per l'esercizio 1960-61, e 3 miliardi per l'esercizio 1961-62. I 2 miliardi e 281 milioni, costituenti il fondo globale, sono niente altro che la somma di tutte le previsioni di spese per provvedimenti legislativi in corso, cioè i provvedimenti che il Parlamento dovrebbe approvare in questo esercizio, tra i quali è compreso il nostro disegno di legge. Pertanto, invocare i 3 miliardi del capitolo 52, importa l'impossibilità di aumentare la spesa relativa, e, perciò stesso, l'impossibilità di approvare non solo l'emendamento Preziosi, ma l'intero disegno di legge.

Il differimento, perciò, va fatto sempre alla voce specifica iscritta nel fondo globale e, per le spese considerate dagli emendamenti a altre voci, diverse in ogni caso da quelle del capitolo 52.

PRESIDENTE. Vorrei osservare a chiusura: se quello che ha detto l'onorevole Valiante è esatto, è chiaro che dovremmo obiettare al Ministero di grazia e giustizia che ha comunicato questa su affermazione, che sarebbe secondo l'onorevole Valiante inesatta, e vedere che cosa risponde il Ministero. L'intervento dell'onorevole Preziosi ha già tagliato alla radice la questione, con la proposta di chiedere il parere della Commissione Bilancio. Per quanto riguarda il collega Preziosi, egli ha opposto un rigido rifiuto all'invito del collega Valiante di ritirare il suo emendamento. A questo poi si aggiunge che noi non potremmo mai rispondere che quello che c'è stato comunicato è inesatto. Tutto ciò presuppone uno scambio di idee con il Ministero della giustizia.

Quello che ha detto l'onorevole Valiante è cosa molto preziosa e ci mette in condizione di avere utili chiarimenti che il rappresentante del Governo potrà avere dagli organi del Ministero.

DOMINEDÒ, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. La competenza è della Commissione Bilancio, la voce cui riferirà il finanziamento, potrebbe anche essere anonima.

PRESIDENTE. Non c'è dubbio sulla competenza della Commissione Bilancio, ma è evidente anche l'opportunità che gli organi del Ministero di grazia e giustizia illuminino la nostra Commissione.

Trasmetterò alla V Commissione (Bilancio) gli emendamenti affinché ne valutii le conseguenze finanziarie.

La discussione del disegno di legge è pertanto rinviata ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni agli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 237 del Codice penale e agli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835 (Approvato dal Senato) (2984).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni agli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 237 del Codice penale e agli articoli 19 e 20 del regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835.

Il collega, onorevole Dante, relatore, chiede che si rinvii la discussione.

DANTE, Relatore. Debbo invocare la comprensione della Commissione, perché fra breve mi è riservato un doloroso appuntamento in vista delle gravi condizioni di salute di mia madre.

Se la Commissione consente, potrei riferire soltanto sulle linee generali del disegno di legge, sottoponendo magari alcuni punti alla considerazione dei colleghi.

PRESIDENTE. Vorrei richiamare l'attenzione dei componenti la Commissione sul provvedimento che a noi perviene dal Senato e che è il risultato di un disegno di legge del Governo e di una proposta di legge dei senatori Leone, Valenzi e Palermo. Si tratta dell'aggiornamento delle pene pecuniarie e, perciò di una modifica innegabilmente urgente, tale da non poter essere rimandata al momento in cui si affronteranno le modifiche globali del Codice penale. L'urgenza è nella intelligenza stessa del disegno di legge che ci perviene dal Senato e che in parte notevole si traduce in un vantaggio per i condannati. La materia, come vi dirà meglio e più dettagliatamente il collega relatore, riguarda la riunione delle norme relative alle multe e alle ammende, i limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti, la cauzione di buona condotta, il perdono giudiziario, la sospensione condizionale della pena, ecc.

Vorrei richiamare anche l'attenzione della Commissione su un punto che potrebbe esercitare, e la esercita certamente, una certa suggestione su chi legge i resoconti delle discussioni svoltesi al Senato. Il relatore del Senato, pur esprimendo il voto favorevole

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1961

della Commissione allorché presentava quella sua relazione all'Assemblea, poneva un problema relativo all'articolo 136, e, senza fare proposte particolari, ne rinviava lo studio alla sede opportuna delle modifiche al codice penale. Insomma, il relatore coglieva l'occasione per sottoporre la sua apprezzabile idea non tanto all'attenzione del Senato che stava per deliberare su questo disegno di legge, anche perché non era proposta la riforma di questo specifico articolo, ma poneva il problema in prospettiva, cioè, come anticipazione, di un problema che si presenterà in tutta la sua vastità e in tutta la sua importanza nel momento in cui si discuterà la riforma del Codice penale.

Egli dice che è degno di meditazione il principio affermato dall'articolo 136, secondo il quale il condannato che non ha potuto pagare la multa o l'ammenda vede convertita la pena pecuniaria in pena detentiva. L'anomalia rilevata dal relatore del Senato è questa: una sentenza che ha condannato taluno alla multa o all'ammenda viene trasformata dal Pubblico Ministero in sentenza di condanna a pena detentiva. Il Senato non era chiamato a decidere su questo, come non siamo chiamati a deciderne noi. Il relatore del Senato ha posto un tema di meditazione, anticipandolo per il momento in cui il Parlamento dovrà discutere sulla riforma globale del Codice penale. Naturalmente mi pare che il relatore del Senato abbia posto un problema di natura estremamente complessa. Cioè, non si tratterebbe solo di abrogare la norma dell'articolo 136, ma di una modifica sostanziale del sistema, cioè a dire l'abolizione della pena pecuniaria. Altrimenti si arriverebbe all'assurdo che coloro i quali non possono pagare sarebbero addirittura esenti da pena. Sarebbe una riforma *ab imis*. Ecco, quindi, la complessità del problema. Il relatore ne ha fatto parte predominante nella sua relazione al Senato; quindi, direi che il problema che egli pone è di indubbio interesse, ma è più vasto e profondo degli stessi termini che egli propone, perché è una modifica del sistema e non di una sola norma del codice penale. Non si può confondere la pena pecuniaria con le altre obbligazioni a pagare somme all'erario, perché, se fosse così, il problema sarebbe molto semplice. Se si trattasse di spese di giustizia, di multe per ritardato pagamento di tributi, tutta l'intelaiatura del relatore sarebbe estremamente semplice; si tratta sempre di una pena pecuniaria, che è pena affittiva, cioè, di una pena che sotto questo aspetto sta sullo stesso piano della pena detentiva, mentre le

altre hanno carattere di prestazione o contro-prestazione. Però, rimane il problema posto dal senatore Monni. Questi ha fatto una cosa estremamente pregevole. Però nemmeno il collega Monni, pur nell'impostazione pregevole, ha posto un problema nuovo, ma un problema dibattuto e che si dibatte ancora, la cui soluzione non compete a noi come ha concluso egli stesso nella sua relazione e come il Senato ha condiviso, perché non poteva non condividere.

In questa ultima parte e nelle premesse che ho fatto è la ragione di questo mio preambolo, di cui chiedo scusa alla Commissione, dando la parola al relatore onorevole Dante.

DANTE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il 13 dicembre 1958 i senatori Leone, Valenzi e Palermo, presentarono al Senato una proposta di legge con oggetto: « Modificazioni all'articolo 135 del Codice penale » per il ragguaglio tra pene di natura diversa.

Il 7 settembre 1959 il Ministro guardasigilli presentava al Senato altro disegno di legge con oggetto « Modificazioni agli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 237 del Codice penale e agli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835 ».

Anche il Ministro guardasigilli, secondo lo spirito della relazione, giustifica la sua iniziativa dalla più volte prospettata esigenza di modificare l'articolo 135 del Codice penale; la cui modifica presuppone, come è ovvio, la revisione di tutte quelle norme che prevedono o disciplinano l'applicazione di una sanzione pecuniaria al fine di non ingenerare disparità di trattamento fra i condannati in base a leggi diverse; oltre che per un evidente principio di proporzione che consiglia di seguire un unico adeguamento delle pene pecuniarie alla svalutazione monetaria.

A tale principio si uniformò il decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 679 e il successivo decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250 per i quali le pene furono prima raddoppiate e poi moltiplicate per otto, portando l'indice di conversione tra pena pecuniaria e pena detentiva rispettivamente al doppio e poi moltiplicato per otto.

Se dal 1947 ad oggi non fossero state emanate nuove leggi penali speciali che prevedono sanzioni pecuniarie riportate al livello dell'attuale potere di acquisto della moneta, il rapporto stabilito tra i limiti della conversione non avrebbe avuto conseguenze sfavorevoli; ma non può negarsi che il nuovo regime di svalutazione in rapporto alle nuove

sanzioni pecuniarie, per talune nuove previsioni di reati, ha creato una palese mancanza di equità per i condannati meno abbienti per i quali più gravose sono le conseguenze di una conversione per pena detentiva attuata in base ad un indice che, invece, è proporzionato alle pene pecuniarie del Codice e delle vecchie leggi speciali.

In conseguenza veniva proposta la rivalutazione del rapporto di conversione delle pene pecuniarie a sessanta volte quello stabilito nel 1930 mentre la proposta del senatore Leone ed altri prevedeva una rivalutazione a cento volte quella stabilita nel 1930.

Ma tale rivalutazione impone una variazione parallela di tutte le pene pecuniarie sancite dal Codice penale e delle leggi speciali anteriori al 21 ottobre 1947 moltiplicandole per un coefficiente che si è ritenuto equo stabilire in 40 volte rispetto a quelle originariamente combinate.

In tale senso sono stati modificati gli articoli 24, 26, 66 e 78 del Codice penale che fissano il minimo e il massimo delle pene pecuniarie, delle multe e delle ammende.

Un pari aumento per un criterio di adeguamento, è stato stabilito per le sanzioni combinate per particolari infrazioni del codice di procedura penale, nonché il minimo e il massimo della cauzione di buona condotta prevista dall'articolo 237 del Codice penale è nei limiti delle pene pecuniarie previste negli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge del 20 luglio 1934, rispettivamente per concessione del perdono giudiziale e della sospensione condizionale delle pene per i minorenni.

Tali aumenti debbono considerarsi assorbenti di quelli disposti con i già citati decreti legislativi 5 ottobre 1945 e 21 ottobre 1947.

Essi, come è ovvio, non si applicano né alle leggi tributarie e finanziarie, né alle leggi emanate successivamente al 21 ottobre 1947.

Infine è prevista una disposizione transitoria relativa alla conversione di pene detentive e pene pecuniarie inflitte per reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, stabilendosi che per essi è operativo il nuovo ragguaglio modificato dalla legge in esame.

È ovvio che il nuovo ragguaglio è operativo tanto per le pene pecuniarie da convertire quanto per quelle convertite in corso di espiazione per le quali ultime s'impone un riesame per il nuovo più favorevole ragguaglio.

Restano impregiudicate le inquietanti osservazioni sulla validità costituzionale del precepto che autorizza la conversione delle pene, sul quale è stato invocato l'alto responso della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Ringrazio il collega onorevole Dante per la relazione soprattutto in considerazione dello stato d'animo con cui egli l'ha tenuta.

L'occasione dà a noi modo di esprimere il nostro sentimento e dargli l'augurio più fervido per la salute di una persona che gli è tanto cara. Io so che cosa significhi attraversare questi momenti.

DOMINEDÒ, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Ci associamo tutti affettuosamente.

La seduta termina alle 11,55.

**IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO**

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI